

ALLEGATO A

UNIONE MONTANA ALTA VAL TANARO

RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE
(Art. 26, c. 11 del D.Lgs. n. 175/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017)

ANALISI PARTECIPATE OGGETTO DELL'ADEMPIMENTO

REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.LGS. N. 175/2016

DEFINIZIONE PERIMETRO DI ANALISI

Il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 14, così come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n.100 – costituente il nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), all'art. 24 dispone l'obbligo per ciascuna amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici e le autorità portuali, (quindi anche le Unioni di Comuni) di effettuare entro il 30 settembre 2017, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni al 23/09/2016 (data di entrata in vigore del D.lgs. 175/2016), individuando quelle che devono essere alienate.

Ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le Unioni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

L'Unione Montana, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società - esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2 del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo - aventi ad oggetto:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. n. 50/2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) realizzazione di servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 2016;

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1 T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della

compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2 del Testo Unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2 T.U.S.P.; previste dall'art. 20, c. 2 T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014/2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000,00 Euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7 D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 T.U.S.P.;

Per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 l'Unione Montana ha provveduto ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate o comunque oggetto di razionalizzazione.

Inoltre, ai sensi dell'art. 26, comma 11 del T.U.S.P., l'Unione Montana Alta Val Tanaro deve provvedere alla ricognizione annuale delle partecipazioni societarie detenute al 31.12 dell'anno precedente.

La presente relazione costituisce adempimento obbligatorio e che anche nel caso in cui l'ente non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, l'esito della stessa comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

In ogni caso, la mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero la mancata alienazione entro il predetto termine annuale (31.12), l'ente non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ..

ANALISI PARTECIPAZIONI RICADENTI NEL PERIMETRO DI RICOGNIZIONE ORDINARIA

Alla data del 31.12.2019 l'Unione Montana Alta Val Tanaro possedeva le seguenti partecipazioni:

- 1. FINGRANDA S.p.A. (quota 0,3957%) **in liquidazione**;
- 2. CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE Cebano Monregalese S.c. a r.l. (quota 3,261 %);
- 3. Fondazione Castello di Mombasiglio S.c. a r.l. (quota 20,00 %);
- 4. GRUPPO AZIONE LOCALE (G.A.L.) MONGIOIE S.c. a r.l. (quota 13,79 %).

Per quanto concerne la Società ALPI LIGURI Sviluppo e Turismo s.r.l. , di cui L'Unione Montana Alta Val Tanaro deteneva una quota di partecipazione pari al 0,07%, la stessa è stata liquidata in data 27 aprile 2017.

Le informazioni e i dati utilizzati per la presente analisi tecnica sono stati desunti dalla documentazione agli atti e/o dal sito della società e/o dai dati forniti dalle Società su richiesta dell'ente.

Sebbene la presente ricognizione sia da effettuare con riferimento al 31.12.2017, si ritiene opportuno evidenziare che in data anteriore al 30.09.2018 la Società FINGRANDA S.p.A. è stata messa in liquidazione ed è pertanto in corso la relativa procedura gestita dal nominato liquidatore. Per quanto riguarda la partecipazione societaria nella Società Centro di Formazione Professionale Cebano Monregalese. S.c. a r.l. la stessa viene mantenuta senza alcun intervento di razionalizzazione in quanto rispondente a fini di interesse generale e nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2 del T.U.S.P.;

Per ciò che concerne la partecipazione azionaria nella Società Castello di Mombasiglio S. c. a r.l. la stessa viene mantenuta, trattandosi di attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'amministrazione.

Infine, per quanto riguarda il G.A.L., ai sensi dell'art. 4, comma 6 del D. Lgs. n. 175/2016, viene mantenuta senza interventi di razionalizzazione, essendo la società costituita in conformità ad espresse previsioni legislative, art. 34 del Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17 dicembre 2013 per la produzione di servizi di interesse generale attuati nel perseguimento delle finalità istituzionali.

Pertanto si evidenzia che:

- la partecipazione nella **Società FINGRANDA S.p.A.** non viene presa in considerazione in quanto la società è stata posta in liquidazione nel corso dell'anno 2018 e cesserà con la chiusura della fase liquidatoria e la cancellazione della stessa dal Registro delle Imprese;
- la partecipazione societaria nella **CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE Cebano Monregalese S.c. a r.l.** viene mantenuta in quanto la società svolge una attività di interesse generale, gode di una situazione economico-patrimoniale positiva e non determina per l'Unione costi ed oneri diretti;
- la partecipazione nella società **Fondazione Castello di Mombasiglio S. c. a r.l.** viene mantenuta, , pur non rispettando i requisiti di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P. (rapporto numero dipendenti/amministratori e fatturato medio non superiore a 500.000,00 € nel triennio 201/2016), in quanto l'attività svolta in favore dell'Amministrazione ricade nel comma 3 dell'art. 4 del T.U.S.P. ovvero "valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'amministrazione";
- la partecipazione nel **G.A.L. MONGIOIE** viene mantenuta in quanto i G.A.L. elaborano ed attuano strategie di sviluppo locale tutelate a livello europeo secondo le previsioni del Regolamento CE 1303/2013.

Stante quanto sopra la presente relazione viene redatta ai fini della predisposizione ed istruttoria del provvedimento da sottoporre al Consiglio fissato per il 11.12.2020.

IL RESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

Gervasi Dr. Mario